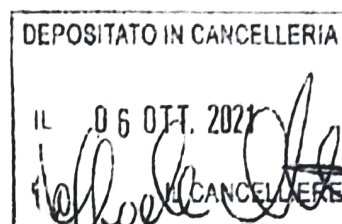




Prot. N. 45/19 Reg. Gen. Pen.



IL TRIBUNALE

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente,

Prof. Venerando Marano, Giudice,

Prof. Carlo Bonzano, Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Alle udienze del 27 luglio e del 5 ottobre 2021 le Difese degli imputati hanno proposto - sia oralmente, sia con note scritte - plurime eccezioni e richieste.

Evidenti ragioni di ordine processuale, prima ancora che di logica espositiva, impongono di affrontare innanzitutto le questioni che attengono alla valida instaurazione del rapporto processuale, sostanzialmente compendiabili nei termini che seguono.

1.

La prima doglianza prospettata delle Difese riguarda la nullità della richiesta di citazione a giudizio e di tutti gli atti ad essa conseguenti per violazione dell'art. 289 c.p.p., in quanto gli imputati non sono stati interrogati sui fatti oggetto dell'imputazione, né i fatti sono stati enunziati in un mandato, anche se rimasto senza effetto, né - ancora - «nell'atto notificato ai sensi degli artt. 282 e 273» del codice di rito. In particolare, le Difese hanno sottolineato che



in questo modo è stato lesa in modo gravissimo il principio del contraddittorio, pienamente riconosciuto nell'ordinamento vaticano, dato che gli imputati sono stati rinviati a giudizio senza essere messi in grado di conoscere le contestazioni loro ascritte e, quindi, di prospettare le argomentazioni a propria discolpa.

Il Promotore di giustizia all'udienza del 27 luglio u.s. ha chiesto il rigetto dell'eccezione. All'udienza del 5 ottobre, invece, ha chiesto la restituzione integrale degli atti al suo Ufficio, in modo che potessero essere compiute tutte le attività idonee, anche oltre le espresse previsioni normative, a garantire nel modo più ampio ed opportuno i diritti di difesa.

Il Collegio ritiene che la lamentata violazione dell'art. 289 c.p.p. sia fondata, limitatamente, però, agli imputati ed ai reati di seguito precisati, con conseguente restituzione degli atti al Promotore di giustizia nei relativi limiti soggettivi ed oggettivi.

In forza del principio di irretrattabilità dell'azione, comunque desumibile dal sistema, alle stesse conclusioni non può pervenirsi indistintamente per tutti gli imputati, sicché il regresso non può aver luogo per quelle posizioni (ancora una volta soggettive ed oggettive) in relazione alle quali vi sia stato l'interrogatorio (o atto equipollente *ex art. 289 c.p.p.*). Né può essere disposta – come pure richiesto da alcune Difese – la restituzione ad un Ufficio diverso da quello del Promotore di giustizia (e, in particolare, al Giudice istruttore) per due motivi distinti: innanzitutto, in relazione ai reati per cui si procede è comunque prevista l'istruzione sommaria (artt. 14, 187 e 277 c.p.p.); al



contempo, il disposto regresso alla fase della istruzione medesima determina il ripristino della situazione precedente la richiesta di citazione a giudizio.

Orbene, raccordando le risultanze processuali alle considerazioni dianzi esposte, va ordinata la restituzione degli atti al Promotore di giustizia limitatamente alle posizioni di seguito indicate:

- CARLINO Mauro, per tutti i reati ascrittigli;
- CRASSO Enrico, per i reati di cui ai capi D) N), Q), LL), MM), NN), OO), PP), QQ);
- DI RUZZA Tommaso, per i reati di cui al capo CC);
- MINCIONE Raffaele, per tutti i reati ascrittigli;
- SQUILLACE Nicola, per tutti i reati ascrittigli;
- TIRABASSI Fabrizio, per tutti i reati ascrittigli;
- LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, DOO, per l'illecito di cui al capo II);
- PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, per l'illecito di cui al capo RR);
- SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, per l'illecito di cui al capo RR);
- HP FINANCE LLC, per l'illecito di cui al capo RR);
- BECCIU Giovanni Angelo, per i reati di cui ai capi EE) e JJ).

2.

Per le residue posizioni soggettive ed oggettive, si deve ordinare procedersi oltre. Per esse valgono le seguenti ulteriori considerazioni.

La seconda delle questioni prospettate dalle Difese in ordine alla regolare costituzione del rapporto processuale ha ad oggetto l'omesso deposito di atti da parte del Promotore di giustizia con conseguente nullità della richiesta di citazione a giudizio e del relativo decreto, ai sensi dell'art. 363 c.p.p.

In realtà, sul punto, le Difese hanno reiteratamente dichiarato la propria disponibilità a manifestare acquiescenza rispetto a qualsivoglia patologia, purché intervenisse il rituale e completo deposito di tutti gli atti compiuti nell'istruzione sommaria relativa al presente procedimento.

Varie sono le categorie di atti che devono essere prese in considerazione rispetto al tema in esame.

- All'udienza del 27 luglio, le Difese hanno chiesto il deposito delle audio e videoregistrazioni degli interrogatori degli imputati e delle dichiarazioni rese da Mons. Alberto Perlasca, dato che agli atti del dibattimento risultavano solo i verbali in forma riassuntiva. Il Promotore di giustizia ha aderito alla richiesta esplicitando che in proposito *«non c'è nessun problema»*. Per l'effetto, il Tribunale ha ordinato il deposito degli atti suddetti. Nondimeno, in data 9 agosto 2021, lo stesso Ufficio del Promotore ha comunicato, tra l'altro, che non avrebbe provveduto al deposito osservando, da un lato, che il



verbale in forma riassuntiva è l'unico mezzo di documentazione degli atti previsto dal codice e, dall'altro lato, che *«il deposito del materiale di cui si tratta sia suscettibile di successiva divulgazione con conseguente potenziale grave ed irreparabile nocumento dei diritti delle persone che hanno partecipato all'atto (oltre agli interessati, gli avvocati e, in un caso, l'interprete)»*, precisando altresì che con il deposito *«risulterebbe irreparabilmente compromesso il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte»*.

L'Ufficio del Promotore ha chiesto, quindi, la revoca dell'ordinanza nella parte in questione o, in subordine, che l'ostensione dei materiali audio e video, se ritenuta necessaria, venisse disposta *«solo attraverso la visione in cancelleria con modalità tali da impedire ogni forma di registrazione e/o riproduzione»*.

All'udienza del 5 ottobre 2021, le Difese hanno insistito vibratamente per il deposito dei suddetti atti, senza limitazioni di sorta, trattandosi – nella forma (atti del procedimento) e nella sostanza (dichiarazioni etero-accusatorie) – di elementi indispensabili al corretto e completo esercizio del diritto di difesa; hanno sottolineato, altresì, come di fronte a tali istanze risulti ovviamente del tutto recessiva qualsivoglia esigenza di tutela di asserite esigenze di riservatezza. Sul punto, il Promotore di giustizia non ha formulato ulteriori osservazioni.

All'esito di tali argomentazioni, il Tribunale ritiene che debba essere reiterata la disposizione di provvedere al deposito delle audio e videoregistrazioni degli interrogatori degli imputati e delle dichiarazioni di Mons. Alberto Perlasca.



Al riguardo, in via preliminare, giova ricordare come la selezione degli atti concernenti le imputazioni che vengono sottoposte al vaglio del Tribunale sia prerogativa esclusiva del Promotore di Giustizia.

Nel merito, si deve in primo luogo osservare che il deposito degli atti richiesti dalle Difese appare indispensabile al fine di assicurare la *par condicio* delle parti nella conoscenza degli atti e quindi il rispetto del principio del contraddittorio, che – con riguardo alla materia in esame – non può che essere attuato in piena rispondenza a quanto previsto dall'art. 358, comma 1, n. 4 c.p.p. (in forza del quale il difensore ha «*facoltà [...] di esaminare in cancelleria gli atti e documenti e ivi estrarne copia*»): è quest'ultima norma che preclude il ricorso a forme di ostensione diverse da quelle previste dal codice di rito.

Pertanto, non si può fare a meno di rilevare che all'udienza del 27 luglio il Promotore di giustizia aveva chiaramente affermato che la videoregistrazione era stata effettuata con la piena consapevolezza e il consenso di tutti partecipanti e che non c'era alcun problema che ne impedisse il deposito.

Infine, non si comprende come la tutela della riservatezza possa essere messa a rischio dalla pubblicità, propria della sede dibattimentale, di atti (gli interrogatori) che per loro natura non sono sottoposti a segreto o di dichiarazioni (come quelle rese da Mons. Perlasca) che lo stesso Promotore ha indicato come fonti di prova e ha ripetutamente evocato per motivare la sua richiesta di citazione a giudizio degli imputati.



- Analoghe considerazioni valgono, oltre che per ogni altro verbale contenente dichiarazioni, anche per quanto riguarda le intercettazioni e le cose in sequestro (ivi compresi i supporti informatici) di cui le parti hanno diritto di prendere visione presso il luogo ove sono tuttora custodite (locali nella disponibilità dell'Ufficio del Promotore di giustizia).

3.

Sotto altro profilo, appare necessario che il Promotore di giustizia comunichi se Mons. Alberto Perlasca sia imputato in questo o in altri procedimenti e per quali reati, onde poterne apprezzare la veste processuale in vista delle future attività istruttorie.

4.

Infine, ritenuto legittimo l'impedimento a comparire addotto dall'imputato Torzi Gianluigi, nei confronti dello stesso va disposto il rinvio ad altra udienza, fatto salvo ogni diritto.



Il Tribunale

PQM

ritenuta la violazione dell'art. 289 c.p.p., ordina la restituzione degli atti all'Ufficio del Promotore di giustizia nei limiti soggettivi ed oggettivi di cui alla parte motiva, previa separazione.

In relazione alle residue posizioni soggettive ed oggettive:

ordina

- procedersi oltre;
- che, entro il 3 novembre 2021, il Promotore di giustizia provveda al deposito degli atti indicati nella parte motiva e, in particolare, delle audio e/o video registrazioni di Mons. Alberto Perlasca e degli altri dichiaranti per i quali sia stata adottata tale forma di documentazione degli atti;
- che, nel medesimo termine, il Promotore di giustizia provveda al deposito delle intercettazioni;

autorizza

le parti che ne facciano richiesta a prendere visione delle cose in sequestro (ivi compresi i supporti informatici), presso il luogo ove sono tuttora custodite (locali nella disponibilità dell'Ufficio del Promotore di giustizia), con riserva di provvedere su eventuali richieste di copia da depositare in Cancelleria;



dispone

che il Promotore di giustizia comunichi i dati relativi alla posizione processuale di Mons. Alberto Perlasca;

riconosce

legittimo l'impedimento addotto da Torzi Gianluigi e, per l'effetto, rinvia all'udienza sottoindicata, facendo salvo ogni diritto;

rinvia

il processo per l'ulteriore corso all'udienza del **17 novembre 2021, ore 9.30** presso l'aula polifunzionale dei Musei Vaticani, facendo salvi i diritti delle parti di formulare eventuali ulteriori eccezioni e richieste all'esito delle attività di cui sopra;

riserva

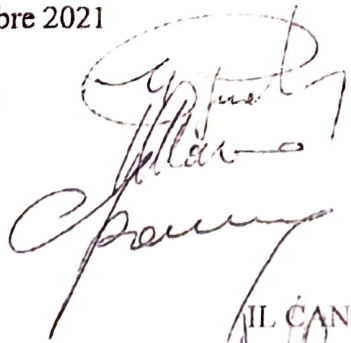
di decidere su ogni altra eccezione e richiesta già formulata.

Città del Vaticano, 6 ottobre 2021

Dott. Giuseppe Pignatone

Prof. Venerando Marano

Prof. Carlo Bonzano


IL CANCELLIERE

